

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELE PERSANO

Seduta del 11/03/2021

FATTO

Nel presente procedimento la parte ricorrente afferma quanto segue:

- in data 27/01/2017 stipulava con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione di quote della retribuzione n. xxx572, da restituire in n. 84 rate mensili da € 254,00 ciascuna, estinto anticipatamente a far data 01/01/2018 dopo il pagamento di n. 8 rate, senza ottenere il rimborso integrale dei costi non goduti secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*;
- in data 23/09/2020 esperiva infruttuosamente reclamo con il quale chiedeva all'intermediario la retrocessione degli oneri non maturati (€ 1.432,06) e delle "commissioni di anticipata estinzione" (€ 170,80) per complessivi € 1.602,86.

Il ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro di volere accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 1.602,86, di cui € 466,86 per commissioni finanziarie, € 965,20 per commissioni mediazione ed € 170,80 per commissioni di estinzione.

Domanda, altresì, la condanna dell'intermediario alla refusione delle spese legali quantificate in € 200,00 e del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura.

Chiede, infine, il riconoscimento degli interessi nella misura legale da calcolarsi dal giorno del reclamo.



Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso affermando di aver fornito riscontro al reclamo, confermando la correttezza del conteggio estintivo del prestito e degli importi retrocessi in conformità al contenuto delle previsioni normative e contrattuali.

In ordine alla richiesta di rimborso degli oneri non goduti sottolinea che:

- il cliente aveva avuto piena cognizione dei costi applicati, già prima della stipula, poiché esaustivamente descritti dall'art. 3 del contratto stesso;
- i costi di cui al punto B e C del contratto, oggetto di contestazione, risultano ampiamente ed esaustivamente esplicitati nella loro natura *upfront*;
- in particolare la chiara formulazione della clausola relativa alle commissioni d'intermediazione consente di rilevare che l'importo di € 1.445,60 (*rectius* 1.066,80) corrisponde esclusivamente alla remunerazione dell'attività svolta dall'intermediario del credito intervenuto e indicato sul contratto e nel SECCI, come anche dimostrato dalla relativa fattura, quindi importo non retrocedibile (richiama decisioni dell'ABF 4673/2020 e 6108/2020).

Infine, la richiesta di rimborso della penale di estinzione non sarebbe in alcun modo motivata dal cliente e la commissione sarebbe stata applicata nel rispetto delle disposizioni normative.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-*sexies* TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d. *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/2019 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i*



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 sono enunciati i due principi:

- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".*
- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring* deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *"deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento".*

Oggetto della presente controversia, in particolare, è un finanziamento estinto dopo il pagamento di 8 rate su 84 complessive previste in contratto.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali era già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

In merito alle voci di costo per le quali è richiesta la restituzione della quota non maturata, dalla descrizione presente in contratto, avuto riguardo agli orientamenti consolidati dei Collegi ABF, si ottiene la seguente classificazione:

- Spese di istruttoria e oneri fiscali hanno natura *recurring* (in virtù del riferimento alla "gestione della rete di vendita")
- Commissione d'intermediazione è qualificabile come *upfront*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio di rimborso equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(Decisione n. 26525/2019), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o successivamente, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 18.645,28	Tasso di interesse annuale	3,90%
Durata del prestito in anni	7	Importo rata	254,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	90,48%
Data di inizio del prestito	01/05/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	82,64%

rate pagate	8	rate residue	76	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria e oneri fiscali (Voce B)				500,00	Recurring	90,48%	452,38		452,38
Commissioni d'intermediazione (Voce C)				1.066,80	Upfront	82,64%	881,63		881,63
									0,00
									0,00
Totale				1.566,80					1.334,01

Il cliente, pertanto, ha diritto ad ottenere la restituzione dell'importo di € 1.334,00 (importo arrotondato in seguito alle modifiche alle Disposizioni ABF in vigore dal 1.10.2020), oltre interessi legali a decorrere dal reclamo al saldo (Collegio di coordinamento n. 5304/2013, secondo cui *"Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione"*).

Non può essere accolta, invece, la richiesta di rimborso delle spese legali conformemente al consolidato orientamento di questo Arbitro, così come non può trovare accoglimento la domanda di ripetizione della penale di estinzione anticipata, che risulta legittimamente applicata.

Con riferimento alla restituzione del costo di anticipata estinzione del finanziamento per € 170,80 il cliente sostiene, in sede di reclamo allegato al ricorso, che l'addebito del costo sarebbe illegittimo, in quanto l'intermediario non avrebbe dato la prova dei costi sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento. Per contro, l'intermediario sostiene la legittimità dell'applicazione degli stessi.

In merito a quest'ultima domanda, occorre rilevare che nel conteggio estintivo risulta un addebito, a tale titolo di penale di estinzione, di € 170,80, pari all'1% del debito residuo come indicato in conteggio estintivo (€ 17.080,29), con vita residua superiore ad un anno e importo rimborsato superiore a € 10.000,00. All'epoca del rimborso integrale del finanziamento in analisi era in vigore l'attuale art. 125-sexies, commi 2 e 3, T.U.B.

Chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di rimborso della commissione di estinzione, il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5909 del 31/03/2020 ha rigettato la relativa domanda stabilendo che: *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione."*

La domanda di rimborso della commissione di estinzione, pertanto, non può trovare accoglimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.334,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA